



Comune di San Martino Buon Albergo
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI:**

- di COLLABORAZIONE**
- di STUDIO, RICERCA, CONSULENZA**

CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO:

- PROFESSIONALE, OCCASIONALE,**
- DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.**

Approvato con delibera di Giunta comunale n. 87 del 23.04.2010

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione, siano essi di natura professionale, occasionale ovvero coordinata e continuativa. – d'ora in avanti chiamati "incarichi" – secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.L. n. 223/2006, dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2006, dalla L. n. 244/2007 e dalla L. n. 133/2008. Rientrano in questa tipologia tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma.
2. L'Amministrazione comunale, per il tramite dei competenti dirigenti/responsabili, può affidare incarichi a soggetti esterni soltanto per le prestazioni e le attività:
 - a. che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza/assenza di specifiche figure professionali nell'ente;
 - b. che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
 - c. che non siano indicate genericamente o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente;
 - d. di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate col P.E.G.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie oppure l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente/responsabile che ha stipulato il contratto.

Art. 2

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Esclusivamente per esigenze cui non è possibile far fronte col personale dipendente in servizio, possono essere conferiti incarichi esterni a persone fisiche o studi associati, con contratti di lavoro autonomo di natura professionale, occasionale ovvero coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'ambito di intervento della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione;
 - b. l'oggetto della prestazione deve essere riferito ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze funzionali dell'Amministrazione;
 - c. deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione;
 - d. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - e. devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f. deve sussistere la relativa copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'Ente (limite massimo di spesa annua).
2. In sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in corso d'anno, comunque in via preventiva ed in coerenza con il predeterminato tetto massimo della spesa determinato di anno in anno dal bilancio di previsione, il Consiglio Comunale deve approvare un programma relativo agli incarichi indipendentemente dall'oggetto della prestazione.
Il predetto programma diventa un presupposto essenziale per poter affidare qualsiasi incarico esterno rientrante nel genere delle collaborazioni, degli incarichi di studio, ricerca e consulenza e dovrà indicare, per ciascun ambito di intervento:
 - l'accertata sussistenza dei presupposti di cui alle lettere da a) a f);
 - la descrizione degli obiettivi specifici da realizzare;
 - le finalità ultime da conseguire, motivandone la necessità e la scelta.
3. In ogni caso la prestazione resa dall'incaricato non può comportare la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non può ammettere responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

Art. 3

Requisiti dei soggetti incaricati

1. Gli incarichi in argomento potranno essere affidati:

- esclusivamente a soggetti esperti, dotati di specifica competenza;
- a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione (la comprovata specializzazione può non essere universitaria).

2. Non occorre il titolo della laurea in caso di stipula di contratti d'opera con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4

Procedura selettiva per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità, gli incarichi sono conferiti, di norma:

- in esito a procedure di selezione, con comparazione dei curriculum professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio (fatte salve le eccezioni di cui all'art. 5),

2. Ai fini di cui al comma precedente, il dirigente/responsabile del settore/servizio interessato provvede alla predisposizione ed approvazione di apposito avviso pubblico, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, nonché con ogni altra modalità ritenuta opportuna, per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:

- a) il termine entro cui gli interessati debbono presentare la domanda per ottenere l'ammissione all'elenco (il termine non può essere anteriore alla scadenza della pubblicazione all'albo dell'avviso);
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
- d) i criteri predeterminati per la valutazione comparativa delle domande;
- e) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- f) il tipo di rapporto per il conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile dell'ufficio competente procede alla valutazione comparativa dei curriculum presentati ed alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.

4. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il responsabile dell'ufficio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione comparativa dei curriculum, nell'avviso pubblico verrà specificato che la selezione sarà effettuata attraverso apposita commissione composta con il supporto e la partecipazione di altro personale dell'Ente.

5. I criteri di cui al punto precedente lett. d) possono essere individuati tra i seguenti:

- a) possesso dei requisiti culturali (titolo di studio) previsti: diploma di laurea specialistica o equivalente;
- b) possesso dei requisiti professionali previsti: necessità di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- c) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico (= esperti di provata e specifica competenza);
- d) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
- e) precedenti esperienze documentate relative a progetti/attività di contenuto analogo a quello richiesto;
- f) proposta economica;
- g) disponibilità temporale all'incarico;
- h) tempistica di realizzo dell'incarico;
- i) precedenti esperienze analoghe presso l'amministrazione incaricante;
- l) proposta operativa;
- m) ...(eventuali altri, di volta in volta ritenuti opportuni)...

6. Il responsabile terrà conto tuttavia del principio di rotazione dei soggetti incaricati, evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi allo/agli stesso/i soggetto/i.

Art. 5

Casi di deroga all'esperimento della procedura selettiva

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il dirigente/responsabile può conferire gli incarichi esterni in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrano i seguenti casi (da motivare adeguatamente nel provvedimento di incarico):

- a) quando sia andata deserta la procedura selettiva di cui al precedente art. 4; in tale ipotesi le condizioni previste dall'avviso non possono essere sostanzialmente modificate;

- b) nei casi di massima urgenza a provvedere, tali da non rendere possibile/compatibile l'espletamento dell'iter procedurale di selezione di cui al precedente art. 4;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità/conoscenze del singolo prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni e/o elaborazioni e/o specializzazioni;

Art. 6
Conferimento degli incarichi

1. Nessun conferimento di incarico esterno può avere corso/effetto se non viene preliminarmente impegnata la spesa e stipulato (sottoscritto) il disciplinare/contratto di incarico.
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 6°, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sono:
 - a) persone fisiche o studi associati, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche o studi associati, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - c) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;
 - d) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Il dirigente/responsabile non può conferire incarichi esterni a persone fisiche o studi associati che/i cui componenti si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione comunale nascenti da appalti di opere o forniture;
 - b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
 - c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione comunale;
 - d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale e non siano ancora trascorse due intere annualità.
4. Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, del direttore generale, del segretario comunale nonché del dirigente/responsabile competente;
 - b) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società o Istituzioni partecipati o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune;
 - c) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 7
Contratto di incarico

1. Il dirigente/responsabile formalizza l'incarico conferito con l'adozione di apposito disciplinare/contratto di incarico, che dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) luogo di svolgimento dell'attività;
 - c) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - d) la durata della collaborazione (con indicazione del periodo di incarico);
 - e) il compenso pattuito e le modalità di pagamento;
 - f) le penali per la parziale o ritardata esecuzione della prestazione;
 - g) le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto;
 - h) l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.
2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta.
3. Il corrispettivo relativo alla prestazione richiesta dovrà fare riferimento alla vigente tariffa professionale o ai correnti prezzi di mercato.

4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento, come concordate in sede di contratto, con il dirigente/responsabile competente.

5. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico esterno è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

6. E' fatto divieto di inserire clausole compromissorie; tali clausole, ovvero i compromessi comunque sottoscritti, sono nulli, e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente/responsabile interessato.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione della prestazione e liquidazione

1. Il dirigente/responsabile del settore/servizio interessato verifica il corretto svolgimento dell'incarico conferito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, dei risultati ottenuti, nonché il rispetto della tempistica richiesta.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il dirigente/responsabile:

- può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, senza ulteriori oneri per l'amministrazione;
- ovvero, può risolvere il contratto per inadempimento, con le conseguenze previste in sede di contratto.

3. La liquidazione del compenso pattuito è comunque sempre condizionato dal preventivo accertamento della effettiva e corretta realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione prevista dal disciplinare/contratto in relazione a eventuali predeterminate fasi intermedie di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico ed appositamente certificate.

Art. 9

Pubblicità degli incarichi e obblighi di trasmissione

1. E' istituito presso la Segreteria Generale del Comune un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'oggetto dell'incarico e l'importo dei compensi pattuiti. Analoga forma di pubblicità dovrà essere garantita mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.

2. A tal fine i dirigenti/responsabili sono tenuti a comunicare alla Segretario Generale i provvedimenti di conferimento dell'incarico entro 5 giorni dalla loro adozione, anche al fine di permettere l'adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Segretario/Direttore Generale, in qualità di presidente del Servizio di Controllo Interno dell'Ente, provvederà mensilmente a dare informazione degli incarichi conferiti anche alla Giunta Comunale ed al Revisore del Conto.

3. La mancata pubblicazione dell'incarico all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune impedisce l'adozione del provvedimento di liquidazione del compenso all'incaricato, pena la commissione di illecito disciplinare e determinazione di danno erariale in capo al dirigente/responsabile competente.

Art. 10

Conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza

1. Fatta salva la disciplina di cui agli articoli precedenti valida per la generalità degli incarichi esterni, con specifico riferimento ai soli incarichi che hanno per oggetto attività di studio, ricerca e consulenza, la preventiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione, che deve fare seguito immediato alla sottoscrizione del disciplinare/contratto di incarico, è condizione di efficacia degli incarichi stessi. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi conferiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente/responsabile interessato.

2. Per quanto sopra, si rende opportuno inserire nel contratto una clausola che faccia riferimento all'art. 3, comma 18 della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) al fine di consentire di individuare in modo certo il momento in cui il contratto diventa efficace.

3. E' stabilita la trasmissione alla sessione regionale di controllo della Corte dei Conti, qualora l'incarico comporti una spesa superiore ad Euro 5.000,00.

Art. 11
Esclusioni

1. Sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento (ivi compreso il requisito della specializzazione universitaria e l'obbligo di dare attuazione a procedure selettive comparative) gli incarichi:

- a) di componente degli organi di controllo interno (nuclei di valutazione, servizio controllo strategico, servizio controllo di gestione, ecc.)
- b) di componente degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della L. n. 144/1999 (nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici);
- c) di patrocinio e difesa in giudizio dell'Amministrazione in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado;
- d) inerenti le materie, come l'appalto di lavori, di beni o di servizi di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- e) per la nomina di soggetti resi obbligatori da vincoli di legge (es: i soggetti obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ecc.).

Art. 12
Norma finale

1. Il presente atto regolamentare è parte integrante del complessivo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il presente Regolamento è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.

3. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.